

CAPITOLATO D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE DISABILI CERTIFICATI A.S. 2022/2023.

ART. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in appalto della progettazione e gestione del servizio di sostegno educativo assistenziale a ragazzi con disabilità residenti nel Comune di Frassinoro.

L'esecuzione del servizio sopra indicato viene effettuata dalla ditta appaltatrice, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

L'affidamento oggetto del presente capitolato ha la durata dell'anno scolastico 2022/2023, con inizio dal 15/09/2022 e termine il 07/06/2023, secondo il calendario scolastico di riferimento.

ART. 3

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO.

Il costo orario onnicomprensivo riconosciuto per la gestione del servizio è pari a € 21,33 per una spesa complessiva posta a base di gara pari ad €. 20.476,00 (IVA di legge al 5% esclusa);

Tale importo è indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione Comunale potendo lo stesso variare a seconda delle effettive esigenze dell'Amministrazione Appaltante.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara ed aggiudicata;

L'aggiudicazione avverrà a seguito di trattativa diretta con un unico operatore economico nell'ambito delle Cooperative Sociali abilitate tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa);

Il prezzo offerto in sede di gara resterà invariato per tutta la durata del contratto.

L'affidatario dovrà garantire sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell'appalto sia l'applicazione dell'elenco prezzi, così come determinato in fase di aggiudicazione, anche nel caso di modifica delle quantità.

Qualora, durante il periodo contrattuale, il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente capitolato.

ART. 4

QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DELLE PRESTAZIONI

Le ore di servizio di sostegno educativo-assistenziale sono calcolate in via presuntiva in relazione alle settimane scolastiche dell'anno di riferimento. Le stesse non costituiscono obbligo e vincolo per il Comune ed in ogni caso saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento, restando quindi esclusi risarcimenti a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

Il corrispettivo per la prestazione del servizio di *sostegno educativo-assistenziale* è costituito dal prezzo orario unitario offerto dalla ditta aggiudicataria, moltiplicato per le prestazioni effettivamente svolte in rapporto diretto sui casi nel mese di riferimento, oltre IVA in misura di legge.

La prestazione decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuta unicamente nelle quantità autorizzate dal Comune.

ART. 5

ATTIVITA' OGGETTO DELL'INCARICO

Le attività oggetto dell'incarico sono di seguito specificate:

- attività educative finalizzate alla crescita dell'autonomia personale e della socializzazione, all'utilizzo degli spazi e dei servizi disponibili all'interno della struttura scolastica, al potenziamento delle abilità residue;
- guida ad un corretto comportamento nel contesto scolastico, finalizzato al rispetto delle regole;
- supporto all'insegnante, nelle modalità concordate con lo stesso e nel limite delle ore assegnate al singolo alunno disabile;
- accompagnamento dell'alunno disabile nei diversi momenti della vita scolastica: gite, intervalli, mensa, uscite didattiche, visite guidate e qualunque altra iniziativa prevista dalla scuola nel limite delle ore settimanali assegnate al singolo alunno disabile;

La figura professionale che esplica il servizio deve essere un assistente-educatore in possesso di adeguato titolo di studio. Sono considerati tali: il diploma di Scuola Magistrale ed equipollenti, di Educatore professionale, la Laurea in Scienze dell'educazione, un diploma di Scuola media superiore e l'esperienza di almeno un anno lavorativo nei servizi per i disabili.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli oneri diretti derivanti dal CCNL delle Cooperative sociali attualmente in vigore e gli oneri indiretti, quali assicurazioni previdenziali ed assistenziali, costi di gestione, spese contrattuali, imposte e tasse ed a garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO.

Spetta all'Amministrazione Comunale il compito di stabilire eventuali variazioni in ordine a:

soggetti disabili ammessi al servizio;

- modificazione del monte ore settimanale;

- recupero delle ore settimanali non effettuate a causa di malattia o altro impedimento da parte dell'alunno disabile. (Banca delle ore sulla base dell'Accordo Distrettuale in vigore);

Tali cambiamenti saranno autorizzati per iscritto da parte dell'Amministrazione Comunale di Frassinoro. Nel caso in cui le modificazioni siano assunte unilateralmente dalla Cooperativa, non vi sarà alcun riconoscimento economico corrispettivo.

Il Comune verificherà l'efficacia del lavoro svolto e potrà decidere anche in merito ad opportuni cambi di personale educativo, laddove si ravvisassero inadeguatezze e mancati miglioramenti nell'evoluzione dei soggetti destinatari del servizio.

Al Comune compete inoltre la verifica del livello di soddisfazione delle famiglie.

ART. 7

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Per garantire il conseguimento delle finalità del Servizio, la Cooperativa dovrà:

- incaricare un referente di formazione socio/psico/pedagogica, con funzioni di coordinamento e con esperienza almeno biennale nella funzione.

- garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni in favore dei soggetti disabili i cui nominativi sono indicati al paragrafo precedente.

- fornire apposita scheda sulla quale ogni operatore dovrà indicare gli orari e le prestazioni effettuate. Detta scheda dovrà essere consegnata al Comune ogni qualvolta l'Ente intenda procedere alle opportune verifiche.

La Cooperativa si obbliga ad eseguire il servizio indicato nei paragrafi precedenti ed è responsabile del suo esatto adempimento, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose del Comune di Frassinoro e verso terzi.

La Cooperativa non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

La Cooperativa si obbliga a:

- far pervenire al Comune entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'elenco degli utenti da assistere e del relativo monte ore individuale, l'elenco nominativo degli operatori che intenderà utilizzare e dei disabili ai quali saranno assegnati;

Comune di Frassinoro - Piazza Miani, 16 - 41044 Frassinoro (MO)

<mailto:comune.frassinoro@pec.it>

<mailto:protocollo@comune.frassinoro.mo.it>

Telefono 0536/971811

1071 - 2021

- garantire l'assistenza, anche in assenza dell'operatore indicato, e la rotazione qualora emergessero lamentele motivate da parte delle famiglie degli utenti.

- garantire la sostituzione dell'operatore, in caso di sua impossibilità a effettuare il servizio, per assenze superiori ai 3 giorni.

La Cooperativa è inoltre tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Comune di Frassinoro dell'esecutività del provvedimento di affidamento diretto del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza.

La Cooperativa è infine tenuta all'osservanza del D.lgs n. 196/2003, indicando il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 29 del citato Decreto.

ART. 8

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dietro presentazione di regolare fattura mensile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle ore effettivamente rese e rendicontate tramite apposito prospetto che dovrà essere trasmesso dalla Cooperativa al Comune.

La Cooperativa dovrà inoltre produrre un rendiconto mensile del servizio effettuato da ogni operatore, con l'indicazione degli utenti e dei relativi orari effettuati.

Il Comune di Frassinoro liquiderà le fatture emesse dalla Cooperativa nei tempi previsti dalla normativa vigente, una volta riscontrata la regolarità delle fatture e ad acquisizione regolare del DURC.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e con la firma del contratto si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 9

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. N. 50/2016 non è richiesta garanzia definitiva in quanto il servizio sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. n. 50/2016, nonché considerata la tipologia del servizio e il ricorso a MEPA per il perfezionamento del contratto.

ART.10

MANCATO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per ogni ora d'ingiustificato mancato espletamento del servizio e qualora la prestazione non fosse recuperata entro 15 giorni, s'applicherà una penale di €. 30,00=.



1071 - 2021



L'affidamento diretto s'intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancato avvio del servizio riferito a tutti gli utenti assistiti.

La risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 è altresì prevista nel caso in cui la condotta dolosa degli operatori rechi grave danno alla persona, alla salute psicofisica ed alla dignità di tutti gli utenti.

ART. 11

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVENZIONE INFORTUNI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, riguardanti il personale dipendente dell'impresa appaltatrice sono a carico del Datore di lavoro che ne è il solo responsabile.

Non essendo previste interferenze tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice non si rende necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e di conseguenza nessun onere a carico del Committente per i costi supplementari per la sicurezza.

Il Committente si riserva la possibilità di redigere il Documento qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero emergere interferenze che lo richiedano e in tale occasione saranno valutati anche eventuali costi supplementari per la sicurezza.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi.

ART. 12

RESPONSABILITA' PER DANNI

L'impresa appaltatrice del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, che per fatto suo e/o dei suoi addetti, o per difetto della buona esecuzione del servizio e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell'appalto;

L'Amministrazione Comunale, nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa sono pertanto sollevati da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima.

L'affidatario del servizio è responsabile del trattamento dei dati che avrà a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni previste da contratto. I dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio e con le modalità previste dalla normativa vigente.

1071 - 2021

ART. 13

MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Affidatario si renda colpevole di frode, negligenza o controversia agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Committente ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all'Affidatario saranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Committente dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio dei servizi non eseguiti.

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali,
- cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria,
- qualora il servizio venisse sospeso, interrotto o non effettuato nei tempi concordati;
- mancata assunzione dell'appalto nella data stabilita;
- Sospensione degli interventi senza giustificato motivo;
- Subappalto.

ART. 14

RECESSO

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi;

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto per motivi di pubblico interesse;

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 15

SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese contrattuali, di registro e ogni altra derivante o conseguente il presente appalto sono a carico esclusivo della ditta affidataria, fatta salva l'applicazione di agevolazioni fiscali previste per legge.

1071 - 2021

ART. 16

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie relative al presente affidamento devono essere preferibilmente risolte con spirito di reciproca comprensione.

Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

ART. 17

PRIVACY

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) e succ. regolamenti attuativi, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgare in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. La ditta si impegna a trattare i dati

personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e successivi regolamenti attuativi.

ART. 18

CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro e formano un unico e inscindibile contesto.

ART. 19

RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.